Avv. Luca LAURICELLA

Via Nino Pisano, n. 4 – 56122 – Pisa luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it Tel. 050.7916066 - 050 7911408

TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA

Sezione fallimentare (PIANO DEL CONSUMATORE

L. 3/2012)

PREMESSO CHE

- con istanza del 06 Dicembre 2017, i ricorrenti chiedevano all'Organismo di composizione della crisi istituito presso la Camera di Commercio di Cosenza la nomina del gestore della crisi;
- veniva nominato quale professionista gestore della crisi il dott. Notaio Giovanni Fino recentemente sostituito per rinuncia all'incarico dalla dott.ssa Chiara Caporale con provvedimento del 16 Ottobre 2018 (doc. 1);
- gli odierni ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* L. 27 gennaio 2012 n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non

rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

- pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 3/2012, hanno predisposto, con l'ausilio del dott.ssa Chiara Caporale, quale Organismo di composizione della crisi il presente piano del consumatore;
- che la legge 27.01.2012 n. 3 prevede che il professionista nominato con le funzioni di OCC "assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso",

Tutto ciò premesso, gli odierni istanti così come rappresentati e difesi, intendono proporre al Tribunale intestato il seguente Piano del Consumatore ex art. 8 1 3/2012, i cui punti, per comodità di esposizione vengono di seguito riassunti:

SOMMARIO

- 1. L'attuale situazione familiare;
- 2. Cause di sovraindebitamento del debitore;
- 3. Elenco Passività;
- 4. Elenco Attività;
- 5. Il fabbisogno mensile: elenco delle spese correnti di sostenimento dei ricorrenti e della loro famiglia;
- 6. Situazione di sovraindebitamento e analisi delle disponibilità economiche;
- 7. Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, protesti a carico del consumatore, procedimenti di esecuzione forzata;
- 8. La proposta

§1. L'attuale situazione familiare

I ricorrenti sono coniugati e lo stato di famiglia è composto esclusivamente dagli stessi ricorrenti (doc. 2)

§2. Le cause del sovraindebitamento

Le cause del sovraindebitamento dei ricorrenti possono essere individuate nella progressiva perdita di capacità di adempiere alle proprie obbligazioni principalmente a causa di gravi problemi familiari.

Per ricostruire brevemente la storia del sig. A****** ****** occorre evidenziare che lo stesso dal 2002 al 2009 ha lavorato come collaboratore scolastico a Roma (RM), dovendo provvedere non solo al mantenimento della propria famiglia, rimasta a Santa Maria del Cedro (CS), ma anche al proprio, dovendo affrontare doppie spese di vitto e alloggio.

Ad aggravare questa prima situazione di disagio economico/personale ha contribuito in maniera determinante il precario stato di salute del figlio aggravato dalla circostanza che quest'ultimo nel 2007 ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti. Da quel momento in poi il figlio ha iniziato a tenere una condotta di vita sfociata in diversi episodi criminosi che hanno generato alcuni procedimenti penali a carico del figlio. A tal proposito si produce in allegato al presente una dichiarazione scritta di pugno dal debitore, già trasmessa all'OCC per le dovute verifiche (doc. 3).

Il susseguirsi di questi drammatici eventi hanno costretto i ricorrenti a contrarre prestiti ingenti per poter pagare le spese legali dei procedimenti giudiziari del figlio, gli incidenti che lo stesso ha causato ecc.

L'indebitamento inizia nel 2011 e prosegue attraverso una serie finanziamenti c.d. "a catena" finalizzati ad estinguere precedenti prestiti e consolidare il debito complessivo. Fino al 2011, momento dell'indebitamento, il sig. M******, nonostante l'esiguo reddito medio mensile percepito, riusciva ad assicurare un tenore di vita dignitoso alla propria famiglia.

L'indebitamento, in ultima analisi, è stato generato esclusivamente per aiutare il figlio e garantire una vita dignitosa al nucleo familiare tediato dai drammatici

eventi che li hanno riguardati.

Quanto affermato, ad avviso dei ricorrenti, consente ampiamente di poter accertare in capo ai sig.ri M****** e B******* il requisito soggettivo della meritevolezza, così come disciplinato dall'art. 9 della 1. 3/2012, del consumatore il quale si trova attualmente in una causa di sovraindebitamento non causata da una mancata diligenza nell'assumere le proprie obbligazioni ma, al contrario, da cause esterne (c.d. Sovraindebitamento etero-indotto) "subite" e non prevedibili dai ricorrenti.

In conclusione sulla base delle informazioni assunte è emerso uno squilibrio costante tra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte, come evidenziabile nei punti successivi.

Si precisa infine che negli ultimi 5 anni i ricorrenti non hanno effettuato atti di disposizione.

3. Elenco passività.

Dall'esame dei documenti effettuato di seguito vengono esaminate le passività dei ricorrenti.

Alla data odierna risultano essere presentìi i seguenti debiti:

- Prededuzione: € 5. 808,00 (Compenso OCC) € 3.000,00 (SPESE LEGALI)
- <u>Mutuo fondiario</u> contratto con <u>Société Générale Mutui Italia SpA</u> cointestato ai sig.ri M****** e B******* per un debito residuo di € 78.573,23.
- I ricorrenti sono gravati poi da debiti di natura privilegiata nei confronti dell'Agenzia delle entrate riscossione per i seguenti importi:
 - € 2.423,14 (Debito di natura privilegiata M********)

€ 1.759,16 (Debito di natura privilegiata - B******).

€ 405,00 (Spese atto di precetto - Société Générale Mutui Italia SpA M******/B******)

€ 18.102,87 (Prestitalia SPA - cessione del quinto - B******)

€ 3.640,85 (Prestitalia SPA - delega - B*******)

Sono presenti altresì i seguenti debiti di natura chirografaria:
 € 24.023,45 (Findomestic Banca SPA - prestito personale - B******)€
 3.882,43 (Compass SPA - prestito personale - B*******)

Pertanto la situazione debitoria può essere così riassunta:

TOTALE DEBITI: € 141.618,13

Tot. Debito ipotecario: € 78.573,23.

Tot. Debito chirografo e privilegiato degradato: € 54.236,90

4. Elenco Attività

I ricorrenti risultano proprietari dell'immobile sito in Santa Maria del cedro (CS), Via dei longobardi n. 13, di seguito descritto con i relativi dati catastali:

Comune	Catasto	R	endita	Proprietà
Santa Maria del Cedro (CS) - F.**, Part.***, sub *	Fabbr.(A/3)	€	449,32	1/2
Santa Maria dal Cada (CC) Data				(M*****)
Santa Maria del Cedro (CS) - F.**, Part.***, sub *	Fabbr.(A/3)	€	449,32	1/2
				(B******)

Su tale immobile grava una ipoteca volontaria concessa in favore della Banca Societè Generale Mutui italia s.p.a., per il complessivo importo di € 158.000,00, ipoteca iscritta presso l'agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Cosenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data ***** ai nn. ***** Reg. gen. E ***** Reg. part., sull'immobile, le sue accessioni, i miglioramenti e le pertinenze relative.

- Dalla documentazione analizzata i richiedenti risultano titolari dei seguenti

beni mobili registrati:

- FIAT CINQUECENTO e FIAT PANDA immatricolate rispettivamente nel 1997 e 1987 intestate al sig. A***** M******* di valore irrisorio, inutilizzata da diversi anni, incidentate e custodite in una campagna come dichiarato dal ricorrente sig. M***** al gestore della crisi. La sig.ra B****** risulta intestataria di una autovettura TOYOTA, immatricolata nell'anno 2002, di valore irrilevante visto l'anno di immatricolazione.
- Per quanto riguarda i redditi percepiti dai ricorrenti, occorre precisare che l'unico soggetto percettore di reddito è il sig. A***** M****** che attualmente lavora in qualità di dipendente pubblico e la moglie è a carico dello stesso.
 Il suo reddito mensile netto è pari a circa € 1.300,00 come si evince dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 4).

5. Il fabbisogno mensile: elenco delle spese correnti di sostenimento della ricorrente.

Analizzata la situazione complessiva, tenuto conto del nucleo familiare, presa visione degli estratti dei conti correnti, delle spese per utenze e delle altre voci di costo per assicurare un quantomeno dignitoso tenore di vita ai ricorrenti, si reputa che il fabbisogno mensile per i ricorrenti sia pari ad € 730,00 mensili così ripartiti:

- spese per alimentari e bollette: 500,00 €/m;
- spese per mantenimento automobili: 150,00 €/m;
- spese per vita quotidiana (medicine, vestiario, imprevisti): 80,00 €/m

6. Situazione di sovraindebitamento e analisi delle disponibilità economiche

Come evidenziato in precedenza l'unica fonte di sostentamento per i ricorrenti è rappresentato dal reddito del sig. M******. Per il mantenimento i ricorrenti necessitano di euro 730,00 mensili.

Allo stato attuale i ricorrenti, che godono del solo stipendio del sig. A****** M****** di circa € 1.230,00 netti, se pagassero regolarmente i debiti avrebbero le seguenti uscite mensili:

€ 491,00 di mutuo mensile (i debitori sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine);

€ 228,00 di debito Prestitalia;

€ 35,73 di debito chirografario compass;

€ 112,00 delega Findomestic (detratte mensilmente direttamente in busta paga)

€ 247,15 pignoramento del 1/5 dello stipendio Findomestic (detratte mensilmente direttamente in busta paga)

Per un totale pari ad € 1.113,88.

Allo stato risulta pertanto evidente l'impossibilità di far fronte a tutti i debiti in essere.

7. Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, protesti a carico del consumatore, procedimenti di esecuzione forzata

Dall'analisi di tutta la documentazione consegnata e di quella reperita è emerso:

- non risultano atti dispositivi posti in essere dalla ricorrente negli ultimi 5 anni;
- Risulta <u>un pignoramento del 1/5 dello stipendio operato dal creditore</u>

 <u>Findomestic;</u>
- Risulta pendente la <u>procedura esecutiva immobiliare n. 65/2017</u> pendente presso il Tribunale di Paola;

8. La proposta

Alla luce di quanto sopra rappresentato, i ricorrenti intendono effettuare la seguente proposta,

TENUTO CONTO

- che l'unica fonte di sostentamento è il reddito da lavoro dipendente evidenziato in precedenza;
- che il totale dei debiti ammonta ad € 141.618,13
- che è volontà dei ricorrenti ottemperare a tutti i debiti nella misura indicata in proposta.
- che è ragionevole prevedere un <u>timing di rientro di 15,5 anni</u> per il pagamento del creditore ipotecario posto che il mutuo sarebbe scaduto

- (prima della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine) nel 2036;
- che i creditori chirografari verranno soddisfatti in 2 anni e tre mesi (27 rate) e pertanto in un termine rapido;
- che una liquidazione dell'immobile ad oggi si rivelerebbe non solo devastante per gli equilibri relazionali e di vita dei ricorrenti, ma più cinicamente di difficile realizzazione anche da parte della Societè Generale Mutui spa tenendo conto del deprezzamento conseguente alle diverse battute d'asta, dei tempi delle esecuzioni immobiliari e delle relative e conseguenti spese;
- che l'immobile di proprietà dei ricorrenti ha un valore commerciale di € 64.000,00 come da perizia di stima che si allega (Doc. 5);
- che i debitori intendono soddisfare il debito ipotecario <u>al 100%</u>

 <u>nonostante il valore di stima dell'immobile sia inferiore rispetto</u>

 <u>all'alternativa liquidatoria</u> e, anche da questo punto di vista, si evidenzia la meritevolezza dei ricorrenti;

Alla luce di tutto quanto sopra appalesato e dalle motivazioni fornite la ricorrente formula la seguente

PROPOSTA

Il piano del consumatore prevede il pagamento di una somma complessiva di € 92.804,91 che verranno utilizzati per pagare le spese di giustizia (compenso OCC e compenso Avv. Luca Lauricella) ed l'intero ceto creditorio tramite una rata complessiva mensile di € 500,00 che prevede il soddisfacimento, mediante accredito sul c/c del creditore:

del 100% delle spese di giustizia prededucibili (Compenso dott.ssa Caporale € 5.808,00 + compenso Avv. Luca Lauricella pari ad € 3.000,00 omnicomprensivi TOT. € 8.808,00). Il pagamento delle spese di giustizia avverrà in prededuzione attraverso il pagamento di 18 rate mensili da € 500,00;

- dell' 100 % del credito ipotecario. La prima rata verrà corrisposta a partire dal 19 mese di vigenza del piano dopo il pagamento delle spese prededucibili di procedura come meglio specificato nella tabella sottostante;
- degradato a chirografo. La prima rata verrà corrisposta a partire dal 19 mese di vigenza del piano dopo il pagamento delle spese prededucibili di procedura, come meglio specificato nella tabella sottostante;

Di seguito un prospetto sinottico della proposta che si articola su 186 rate mensili:

Creditore	Tipologia debito	Rata da 1 a 18 (rata da € 500)	Importo soddisfatto	
Spese		0.500.00	al 100%	
prededucibili	Prededuzione	€ 500,00	€ 8.808,00	
OCC + Avv.				
Lauricella				
Creditore	Tipologia	Rata da 19 a 45	Importo	Importo
	debito	(27 rate da € 501 = 300+201)	soddisfatto	soddisfatto Al 10%
Societè	Ipotecario	€ 300,00	€ 8.100,00	A1 10 /0
generale mutui italia spa			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Agenzia	Chirografi e	€ 201,00		C 5 427 00
entrate	privilegiati	0 201,00		€ 5.427,00
riscossione,	degradati a			
Findomestic,	chirografi			
Prestitalia,				
Compass,				
Creditore	Tipologia	Rata da 46 a	Importo	
	debito	186 (141 rate da € 500)	soddisfatto al 100%	
Societè	Ipotecario	500,00	€ 70.500,00	·
Generale mutui italia spa			- 70.500,00	
TOTALE			€ 87.408,00	€ 5.427,00

Tutto ciò esposto, i ricorrenti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi,

CHIEDONO

In via principale che l'Ill.mo giudice del Tribunale di Paola, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della presente proposta e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 3/2012.

In via principale che l'Ill.mo giudice del Tribunale di Paola, dichiari, ex art. 12 ter, L. 3/2012 che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Nello specifico si chiede che vengano dichiarate sospese la procedura esecutiva immobiliare n. 65/2017 pendente presso l'intestato Tribunale e il pignoramento effettuato dal creditore Findomestic sulla busta paga del ricorrente.

In via altrettanto principale sempre perché piaccia al Tribunale intestato, dichiarare la cessazione dell'efficacia del contratto di cessione del 1/5 della retribuzione applicata sulla busta paga del ricorrente sig. A***** M***** da parte del creditore findomestic per consentirgli di disporre dell'intera retribuzione al fine di dar corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal presente piano in favore dell'intera massa creditoria;

In ossequio all'art.14 D.P.R. 115 del 30.05.2002 i ricorrenti dichiarano che il valore del presente processo è pari ad € 92.804,91 e che lo stesso è soggetto al contributo unificato di € 98,00.

Si producono i seguenti allegati:

- .1 Provvedimento di nomina della dott.ssa Chiara Caporale
- .2 Certificato di stato di famiglia;
- .3 Dichiarazioni di pugno della signor A***** M***** sulle cause del sovraindebitamento;
- .4 Dichiarazioni dei redditi degli ultmi tre anni;

- .5 Copia perizia di stima immobile;
- .6 Relazione particolareggiata gestore della crisi;

Con osservanza

Per ratifica e mandato

Sig. A**** M*****

Sig.ra E****** B*****

Pisa, li 21 Marzo 2019

Avv. Luca Lauricella